

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale
“Disposizioni urgenti per lo svolgimento di funzioni oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2019. Modifiche alla l.r. 22/2015”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge interviene in via d’urgenza, anche su sollecitazione dell’Upi Toscana, delle province e della città metropolitana, per affrontare il problema dello svolgimento di alcune funzioni oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 2019. Trattasi delle funzioni di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate, di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si rende, in sostanza, opportuno prevedere che la Regione supporti le province e la città metropolitana, competenti alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate, per un tempo congruo al fine di consentire agli enti locali di riorganizzare i propri uffici per lo svolgimento delle funzioni, mediante la previsione dell’utilizzo – a richiesta e a titolo gratuito – della struttura regionale competente in materia ambientale, individuata dalla Giunta regionale, per lo svolgimento di attività istruttorie.

Con l’articolo 1 della pdl si inserisce l’articolo 44 bis nella l.r 22/2015, con il quale:

- al comma 1 si prevede che le province e la città metropolitana possano richiedere che la struttura regionale competente in materia di ambiente individuata dalla Giunta regionale svolga, in via transitoria e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020, attività istruttorie in loro favore e a titolo gratuito per le iscrizioni e le verifiche di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- al comma 2 sono stabiliti i termini entro i quali deve svolgersi l’istruttoria dell’ufficio regionale, per il successivo invio delle risultanze agli uffici dell’ente locale competente alle ulteriori attività a rilevanza esterna o all’adozione degli atti a rilevanza esterna; i termini sono differenziati: trenta giorni in via generale e cinquanta giorni nel caso in cui l’attività istruttoria comprenda anche le visite preventive di cui all’articolo 216, comma 1, d.lgs. 152/2006; i termini suddetti sono comunque inferiori a quelli del procedimento posto in capo all’ente locale;
- al comma 3 si prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisca modalità di attuazione (come la richiesta dell’ente locale alla Regione è effettuata e come è presa in carico, come si effettua la trasmissione della documentazione, come è individuato l’ufficio competente dell’ente locale, e ogni ulteriore disposizione utile alla definizione dei rapporti tra le amministrazioni nel periodo considerato);
- al comma 4 si prevede che, quando la struttura regionale competente deve rilasciare l’autorizzazione unica ambientale e vengono in rilievo comunicazioni di cui agli articoli 215 o 216 del d.lgs. 152/2006, sia la Regione medesima a provvedere anche agli adempimenti di competenza dell’ente locale, se l’ente locale medesimo ha richiesto l’avvalimento.

L'articolo 2 dispone sull'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sul BURT, al fine di garantire la tempestiva attuazione del sostegno regionale ed evitare ritardi nei procedimenti di interesse dei cittadini e delle imprese interessati.